



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale

Ida Maria Ada Ramponi

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2021/2022 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'ASST RHODENSE, AI SENSI DELL'ART. 21, COMMI 1, 6 E 7, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

Nessun onere previsto

Fascicolo Generale n°: **77/2021 – 01.6.03**

Su proposta dell'U.O.C. Acquisti
Il Dirigente Proponente: Angela Gaspero

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO che l'ASST Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera "G. Salvini";

PRESO ATTO:

- della D.G.R. 16 dicembre 2019, n. XI/2672 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020;
- della D.G.R. 29 gennaio 2021, n. XI/4232 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - quadro economico programmatico";
- della D.G.R. 01 aprile 2021, n. XI/4508 ad oggetto: "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021";

RICHIAMATO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. 32/2019, convertito con modifiche con L. 14 giugno 2019, n.55 e dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120;

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce in merito ai presupposti di fatto e di diritto a fondamento dell'adozione del presente provvedimento, come specificamente di seguito argomentato;

RICHIAMATO l'art. 21, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, il quale stabilisce:

- al comma 1: "*le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio ... omissis ...*";

- *al comma 6: "il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."*;
- *al comma 7: "il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4"*;

DATO ATTO che il comma 8 del richiamato Decreto Legislativo, come novellato dalle disposizioni integrative e correttive successivamente entrate in vigore, statuisce che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata – siano definiti, tra gli altri, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere;

RICHIAMATO altresì il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, inerente il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'art. 9, la disciplina di cui al citato D.M. si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 7 del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce quanto segue:

- al comma 1 "Il programma di cui all'articolo 6 [Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi] è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati";
- al comma 2 "Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento";
- al comma 6 "Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui

- all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione [...]";
- comma 8 "I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, [...], qualora le modifiche riguardino:
 - a. la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
 - b. l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
 - c. l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
 - d. l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
 - e. la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse;

 - al comma 9 "Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco [...]";

RICORDATO che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2017)", al comma 424, stabilisce "*l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita da testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018*" fermo restando l'obbligo di approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;

DATO ATTO che sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti è disponibile applicativo che consente l'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 7 e art. 29, comma 2 ed in particolare permette di:

- compilare le informazioni relative ai singoli interventi o acquisti;
- produrre le schede di cui all'allegato I (programma triennale lavori) e all'allegato II (programma biennale degli acquisti di forniture e servizi) in formato stampa (.pdf) anche per gli ulteriori usi (es. pubblicità sul proprio profilo del committente);

- inviare in automatico la stampa (.pdf) del programma approvato per la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicando la URL di pubblicazione dell'atto di adozione o approvazione del programma;
- trasmettere, contestualmente all'invio del programma per la pubblicazione, i dati e le informazioni alla banca dati SCP MIT-ITACA, in adempimento a quanto previsto dall'art. 21, comma 7, del Codice in relazione all'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RICORDATO che:

- con deliberazione 24 ottobre 2016, n. 535, ASST Rhodense ha approvato e conseguentemente pubblicato nel rispetto di quanto ivi previsto, il primo Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017/2018, in attuazione del succitato art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- con deliberazione 31 Ottobre 2017, n. 719, ASST Rhodense ha approvato e conseguentemente pubblicato nel rispetto di quanto ivi previsto, il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018/2019, in attuazione del succitato art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e che con la redazione del Programma biennale afferente al biennio 2019/2020 contestualmente si è provveduto ad aggiornare ed integrare il precedente documento approvato sulla base delle necessità di contrattualizzazione emerse in sede di rilevazione ed analisi del fabbisogno;
- con deliberazione, 25 dicembre 2018, n. 525, ASST Rhodense ha approvato e conseguentemente pubblicato nel rispetto di quanto ivi previsto, il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020, in attuazione del succitato art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e che con la redazione del Programma biennale afferente al biennio 2019/2020 contestualmente si è provveduto ad aggiornare ed integrare il precedente documento approvato sulla base delle necessità di contrattualizzazione emerse in sede di rilevazione ed analisi del fabbisogno;
- entro il termine del 31 ottobre 2019 è stata trasmessa al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89, la programmazione delle acquisizioni di forniture superiore a 1 milione afferente al biennio 2020/2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione, 12 dicembre 2019, n. 1180, ASST Rhodense ha approvato e conseguentemente pubblicato nel rispetto di quanto ivi previsto, il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021, in attuazione del succitato art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e che con la redazione del Programma biennale afferente al biennio 2020/2021 contestualmente si è provveduto ad aggiornare ed integrare il precedente documento approvato sulla base delle necessità di contrattualizzazione emerse in sede di rilevazione ed analisi del fabbisogno;
- entro il termine del 31 ottobre 2020 è stata trasmessa al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89, la programmazione delle acquisizioni di forniture superiore a 1 milione afferente al biennio 2021/2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che nella redazione del Programma biennale degli acquisti si è tenuto conto:

- delle disposizioni normative di cui ai DD.PP.CC.MM. 24 dicembre 2015 e 18 luglio 2018, nella parte in cui prevede l'esclusiva competenza del soggetto aggregatore di riferimento per l'esperimento di procedure di acquisto di beni e servizi rientranti nelle categorie merceologiche individuate dal medesimo D.P.C.M. per importi annui superiori alle soglie specificamente indicate per singola categoria merceologica;
- delle previsioni normative contenute nella D.G.R. 16 dicembre 2019, n. XI/2672, al punto 5.2 "Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo delle piattaforme telematiche Sintel e NECA", nella parte in cui viene ribadito l'obbligo di verificare preliminarmente la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da Aria S.p.a. e/o da Consip S.p.a., e procedere, in via residuale e progressiva, attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno delle Unioni formalizzate di acquisto o all'attivazione di iniziative di gara autonome;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022, che tenga conto delle necessità di tutti i PP.OO. oltre del P.O.T. di Bollate con le relative strutture territoriali nonché le strutture corrispondenti agli ambiti distrettuali del territorio di Rho, Garbagnate Milanese, Corsico e la RSA Sandro Pertini di Garbagnate Milanese;

SPECIFICATO che nel documento di programmazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), si è provveduto ad indicare i contratti aventi ad oggetto fornitura di beni ed acquisizione di servizi che l'ASST Rhodense ha la necessità di sottoscrivere nel biennio di riferimento, indipendentemente dalla modalità di approvvigionamento impiegata (1. Acquisto Soggetto Aggregatore, regionale o nazionale e Unioni formalizzate di acquisto e 0. Acquisto autonomo);

PRECISATO, in conformità a quanto previsto dal comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, che:

- il Programma biennale di cui trattasi è approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il fabbisogno di beni e servizi storicamente rilevato per soddisfare le esigenze aziendali ovvero risultante da piani di reintegro del patrimonio aziendale appositamente finanziati;
- l'andamento della spesa riconducibile alla fase esecutiva dei contratti derivanti dall'aggiudicazione delle procedure contenute nel programma sarà coerente, per quanto riguarda la spesa corrente, con le risorse che per ciascun anno saranno assegnate al bilancio dell'Azienda, ovvero entro i limiti delle risorse assegnate mediante attribuzione di specifici Finanziamenti,

ATTESO che il Programma biennale 2021/2022 nonché i relativi aggiornamenti annuali saranno pubblicati sul sito Internet aziendale, sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 7, art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RIBADITO che, conformemente a quanto previsto dall'art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, ASST Rhodense ha provveduto a trasmettere entro il 31 ottobre 2020 al soggetto di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (ARCA S.p.a.), l'elenco dei contratti di fornitura di beni e servizi

di importo superiore a 1 milione di euro, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;

PRECISATO che, anche in ragione della specificità delle prestazioni istituzionalmente erogate dall'ASST procedente finalizzate a perseguire il diritto alla salute dei cittadini, diritto di primaria ed inderogabile rilevanza costituzionale, fatto salvo il puntuale aggiornamento del Programma che avverrà nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, D.M. 14/2018, l'Azienda, qualora ne ravvisasse la necessità al fine di garantire la puntuale e continuativa erogazione delle prestazioni sanitarie, provvederà a contrattualizzare nel corso del biennio di riferimento 2021/2022 forniture e servizi di essenziale rilievo, ancorché non ricompresi all'interno del documento Allegato 1;

RILEVATO che:

- ogni procedura di acquisto sarà oggetto di successivi provvedimenti di indizione ed aggiudicazione e/o adesione a convenzioni attivate dai soggetti aggregatori, in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
- detta programmazione non potrà considerarsi esaustiva rispetto alle complesse esigenze aziendali per il corrispondente esercizio, dovendosi tener conto delle modifiche che potranno rendersi necessarie e consentite dall'art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è Angela Gaspero, Dirigente dell'U.O.C. Acquisti;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. Acquisti, in qualità di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha contenuto ed efficacia programmatica e pertanto non comporta immediati e diretti oneri a carico dell'ASST Rhodense;

ACQUISITI, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, e vista la L. R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario”;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di approvare** il Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi dell'ASST Rhodense di importo complessivo stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2. di dare atto**, ai sensi dell'art. 21, comma 1, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che:
 - il Programma biennale di cui trattasi è approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il fabbisogno di beni e servizi storicamente rilevato per soddisfare le esigenze aziendali ovvero risultante da piani di reintegro del patrimonio aziendale appositamente finanziati;
 - l'andamento della spesa riconducibile alla fase esecutiva dei contratti derivanti dall'aggiudicazione delle procedure contenute nel programma sarà coerente, per quanto riguarda la spesa corrente, con le risorse che per ciascun anno saranno assegnate al bilancio dell'Azienda, ovvero entro i limiti delle risorse assegnate mediante attribuzione di specifici Finanziamenti;
- 3. di pubblicare** il Programma biennale 2021/2022 sul sito Internet Aziendale e sull'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, che mediante sistema applicativo, trasmetterà il programma al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 7, art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 4. di prendere atto** della trasmissione entro il 31 ottobre 2020 al soggetto di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (ARCA S.p.a.), dell'elenco dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti, conformemente a quanto previsto dall'art. 21, comma 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 5. di dare atto** che:
 - il Programma biennale 2021/2022 sarà aggiornato nel rispetto dei contenuti e delle modalità specificamente indicate dal Decreto di cui al comma 8, art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - in ragione della specificità delle prestazioni istituzionalmente erogate dall'ASST precedente finalizzate a perseguire il diritto alla salute dei cittadini, diritto di primaria ed inderogabile rilevanza costituzionale, e tenuto conto della particolare fase di riorganizzazione dell'assetto organizzativo dell'Azienda ai sensi della L.R. 23/2015, fatto salvo il puntuale aggiornamento del Programma che avverrà nel rispetto dei contenuti e delle modalità specificamente indicate dal Decreto di cui al comma 8, art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda, qualora ne ravvisasse la necessità al fine di garantire la puntuale e continuativa erogazione delle prestazioni sanitarie, provvederà a contrattualizzare nel corso del biennio di riferimento 2021/2022 forniture e servizi, ancorché non ricompresi all'interno del documento Allegato 1;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (*)

(Marco Ricci)

IL DIRETTORE SANITARIO (*)

(Aldo Bellini)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO(*)

(Diego Maltagliati)

IL DIRETTORE GENERALE(*)

(Ida Maria Ada Ramponi)

**Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs. 7 MARZO 2005 n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

